Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 settembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 10 SETTEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi *n. 64*: **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1975. — **Buhler Miag, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1975. — **Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1975.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1975, n. **447**.

Regolamento per l'applicazione dell'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sulla vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto con il termine « legge » è indicata la legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sul « Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi ».

Art. 2.

Il Ministero della sanità provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, a mezzo dei propri organi centrali e periferici e tramite i competenti organi sanitari delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, n. 1 e comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Per l'attuazione delle vaccinazioni i predetti organi si avvalgono dei consorzi provinciali antitubercolari e di altre idonee istituzioni sanitarie locali.

Art. 3.

La vaccinazione antitubercolare obbligatoria è gratuita.

Gli organi previsti dal precedente articolo concordano con gli enti ospedalieri, gli istituti ed enti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per le malattie mentali, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, nonché con l'autorità universitaria e con quella militare l'organizzazione ed i piani di attuazione delle vaccinazioni dei soggetti di cui all'art. 10 della legge, lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*).

Le case private di cura sono equiparate, ai fini dell'obbligatorietà della vaccinazione antitubercolare e dell'esecuzione della stessa, alle istituzioni di ricovero e cura di cui al comma precedente.

Il Ministro per la sanità, di concerto con quello per la difesa, emana le istruzioni per l'attuazione della vaccinazione antitubercolare nei confronti dei soggetti cutinegativi all'atto dell'arruolamento.

Art. 4.

Le zone depresse ad alta morbosità tubercolare, di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 della legge, sono individuate a seguito di indagine tubercolinica effettuata sulla popolazione scolastica di ciascuna provincia alla età di 6 anni.

L'indice di alta morbosità tubercolare è fissato con decreto del Ministro per la sanità ed è aggiornato ogni quattro anni in relazione ai risultati dell'indagine di cui al comma precedente, sentito il Consiglio superiore di sanità.

L'autorità sanitaria locale, in applicazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, fissa le zone (comuni, frazioni di comuni, quartieri di città, ecc.) e le collettività che, per caratteristiche di omogeneità socio-nosologica, rientrano tra le « zone depresse ad alta morbosità tubercolare » interessate alla vaccinazione obbligatoria.

Art. 5.

L'accertamento tubercolinico viene effettuato mediante multipuntura o per intradermoreazione secondo Mantoux eseguita con 5 UT.

La lettura della risposta reazionale viene eseguita a distanza di tre a cinque giorni dal saggio tubercolinico. Sono considerate positive le reazioni caratterizzate da un indurimento dermico, palpatoriamente rilevabile, di almeno 2 mm di diametro in corrispondenza di almeno due punture nel caso che sia stata effettuata la multipuntura, o di almeno 6 mm di intradermoreazione.

Art. 6.

L'esecuzione della vaccinazione antitubercolare è subordinata in ogni soggetto alla verifica della risposta negativa al saggio cutaneo tubercolinico effettuato da non oltre trenta giorni.

La vaccinazione deve essere, inoltre, eseguita a distanza di almeno trenta giorni da ogni altra vaccinazione.

Controindicazioni permanenti alla vaccinazione antitubercolare sono: le nefriti croniche, le cardiopatie scompensate, le epatiti croniche ed ogni altra malattia cronica grave.

Controindicazioni temporanee sono: le malattie acute durante il loro decorso e per almeno trenta giorni successivi e le affezioni cutanee diffuse.

Art. 7.

Il vaccino di scelta per la vaccinazione antitubercolare ed il metodo di inoculazione sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità.

Art. 8.

I risultati delle vaccinazioni devono essere controllati al terzo mese per i soggetti indicati nelle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) dell'art. 10 della legge mediante esecuzione di nuove prove tubercoliniche.

La rivaccinazione dei soggetti, che risultano cutinegativi nelle successive indagini tubercoliniche, è effettuata con lo stesso metodo adottato per la prima inoculazione.

Art. 9.

L'esecuzione ed i risultati delle prove tubercoliniche e delle vaccinazioni eseguite devono essere trascritti su apposita scheda conforme al modello allegato al presente regolamento del quale fa parte integrante.

Una copia di tale scheda deve essere conservata presso l'istituzione che ha praticato la vaccinazione e altra copia deve essere trasmessa, all'atto dell'eseguita vaccinazione, a cura dell'istituzione medesima, all'ufficio sanitario del comune di residenza del soggetto vaccinato.

Art. 10.

Il Ministero della sanità fornisce gratuitamente il vaccino.

Con decreto ministeriale vengono determinate le modalità di rimborso delle altre spese per l'esecuzione della vaccinazione obbligatoria, nei limiti delle disponibilità del conto corrente di tesoreria di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

La somma di L. 2.000.000.000 annui da conferire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al Ministero della sanità, sarà versata, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, in apposito conto corrente di tesoreria per la successiva imputazione allo stato di previsione dell'entrata, ai fini della corrispondente assegnazione allo stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle esigenze della spesa.

Tale procedimento troverà annualmente autorizzazione nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI —
TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 1

ALLEGATO

CENTRO DI VACCINAZIONE ANTITUBERCOLARE DEL . . .
. . . .

Scheda n. . . . . .

	VACCINAZIONE	RIVACCINAZIONE
Cognome	Data	Data . . . . . .
Nome	Vaccino usato . . .	Vaccino usato . . .
Residenza	Reazione locale si no	Reazione locale si no
Domicilio		
Età . . sesso M F	Reazione a distanza	Reazione a distanza . . . .
Categoria di riferimento prevista dall'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 . . .	Reazioni immediate . . . . Reazioni tardive	Reazioni immediate . . . . Reazioni tardive . . . .
Saggio tubercolinico	Saggio tbc. controllo neg. pos.	Saggio tbc. controllo neg. pos.
Data lettura . . .		
Multipuntura neg. pos.		
Intradermo neg. pos.		

Visto, *il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.

Nomina del direttore generale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, con il quale è stata istituita la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visti i decreti interministeriali 11 gennaio 1958 e 9 settembre 1965, che recano le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della cassa stessa;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina del direttore nella persona del dirigente superiore, dottor Bruno Gentile;

Decreta:

Il dirigente superiore, dott. Bruno Gentile, è nominato direttore generale della Cassa per la formazione della proprietà contadina, con i compiti stabiliti dal decreto ministeriale 9 settembre 1965.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

(7463)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

Sostituzione di tre membri della commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Aosta;

Viste le lettere n. 744, in data 21 settembre 1974 della Unione provinciale della Valle d'Aosta della C.I.S.L. e quella in data 21 ottobre 1974 della camera confederale di Aosta e Valle della C.G.I.L. con le quali dette organizzazioni prospettano la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionari, i propri rappresentanti signori Guido Dondeynaz e Marino Renghi (per la C.I.S.L.) e Carlo Boccazzi (per la C.G.I.L.), rispettivamente con i signori Valerio Beneforti, Andrea Galassi e Aldo Peloso;

Viste le lettere del 12 settembre 1974 e del 20 giugno 1974 dei signori Guido Dondeynaz e Marino Renghi, e del 12 settembre 1974 del sig. Carlo Boccazzi, con le quali gli stessi rassegnano le proprie dimissioni da membri della commissione predetta;

Decreta:

I signori Valerio Beneforti, Andrea Galassi e Aldo Peloso sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Aosta, quali rappresentanti dei lavoratori (i primi due della C.I.S.L. e il terzo della C.G.I.L.) in sostituzione, rispettivamente, dei signori Guido Dondeynaz, Marino Renghi e Carlo Boccazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7434)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 80, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota n. 302, in data 23 gennaio 1975, con la quale la Unione industriale della provincia di Asti prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, per assunzione di altro incarico, il proprio rappresentante ing. Bruno Merlino con il dott. Rinaldo Fadda;

Decreta:

Il dott. Rinaldo Fadda è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante dei datori di lavoro (industriali), in sostituzione dell'ing. Bruno Merlino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7435)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1969 e modificato con decreti ministeriali 30 dicembre 1970 e 18 febbraio 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 28 febbraio 1975 e 12 maggio 1975;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 4, e 20 dello statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), secondo il seguente testo:

Art. 10, punto 4. — « Sulla nomina del direttore, del vice direttore e del personale della categoria dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime o nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro ».

Art. 20. — « Il direttore è coadiuvato dal vice direttore al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

In caso di assenza o impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova della di lui assenza o impedimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7377)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1975.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79, del 22 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; dal corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende: « foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° aprile 1979 - Legge 21 dicembre 1974, n. 692 e decreto ministeriale 20 marzo 1975 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a otto (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del timbro a calendario della sezione di tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1975 a quella 1° aprile 1979.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° aprile 1979 - Legge 21 dicembre 1974, n. 692 e Decreto Ministeriale 20 marzo 1975 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato o la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V° per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . . (4ª Serie) ».

Al centro del titolo campeggiano, sovrastampate sul fondino, in carattere grande ombreggiato, le indicazioni « 1979 », data di scadenza dei buoni di cui trattasi e, più in basso « 9% », corrispondente al tasso di interesse dei buoni stessi.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), - del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relativo - ai Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° aprile 1979 - 1. I titoli e le rate d'interesse sono esenti: *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare. Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla sezione di tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° aprile 1979. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alle « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende otto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su una sola colonna numerati progressivamente dal basso verso l'alto da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1975 a quello n. 8, di scadenza 1° aprile 1979.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggente: « Repubblica Italiana / Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° aprile 1979 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi lo importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1975 al 1° aprile 1979) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 21 dicembre 1974, n. 692 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 20 marzo 1975 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al disopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1979 » corrispondente all'anno di scadenza dei buoni in questione.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al disopra e al disotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro Poliennali 9 % - di scadenza 1° aprile 1979 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979 e da un foglio contenente otto compartimenti, disposti su due colonne di quattro compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quelle dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento »: (seguita da alcuni righi punteggiati) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, - dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° aprile 1979 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati gli otto compartimenti con l'indicazione — dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno — di un semestre, da quello 1° ottobre 1975 a quello 1° aprile 1979.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella.

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, la indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita - dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti lo usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . (seguito da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno - con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) la terza parte del titolo (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. *d*), del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti lo usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti lo usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett *d*), del **Testo Unico 14 febbraio 1963**, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le indicazioni « 1979 » e « 9 % », sovrastampate sul fondino del prospetto del corpo del titolo e « 1979 » sul fondino dei tagliandi, saranno in colore verde smeraldo.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 392

(7580)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1968 e modificato con decreti ministeriali 29 ottobre 1970, 16 ottobre 1972, 11 aprile 1973 e 23 giugno 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 28 marzo 1975 e dell'assemblea dei soci della cassa stessa in data 27 marzo 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 26, ultimo comma, e 58, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, in conformità al seguente testo:

Art. 26, ultimo comma. — « Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa ».

Art. 58, lettera *g*). — « Operazioni di credito di cui all'art. 50, assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7381)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e modificato con decreti ministeriali 16 dicembre 1970 e 16 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 28 marzo 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), in conformità al seguente testo:

« Operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7383)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Autorizzazione alla Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Merano (Bolzano);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Merano (Bolzano), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Merano, Lana, Naturno e Plaus, in provincia di Bolzano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Merano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7497)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1968, modificato con decreti ministeriali 25 gennaio 1971, 12 ottobre 1972 e 19 maggio 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 19 novembre 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48, primo comma, lettera *a*), e secondo comma, dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, in conformità del seguente testo:

Art. 48, primo comma, lettera *a*). — « Mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza ».

Art. 48, secondo comma. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo le previste deroghe di cui alla lettera *a*) da chiedere all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7378)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1975.

Autorizzazione al trasporto su strada di una miscela costituita da anidride carbonica liquefatta e dimetiletilammina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Ritenuta l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, il trasporto su strada di una miscela costituita da anidride carbonica liquefatta e dimetiletilammina, quest'ultima designata in seguito con la sigla DMEA;

Considerato che tale miscela, pur non essendo compresa tra le materie previste dall'art. 1 della citata legge 10 luglio 1970, n. 579, è assimilabile alle miscele di gas liquefatti già ammesse al trasporto;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Art. 1.

E' ammessa al trasporto su strada la miscela costituita dal 90 % in peso di anidride carbonica liquefatta e dal 10 % di DMEA.

Art. 2.

La miscela di cui all'art. 1 deve essere contenuta in recipienti sottoposti a pressione di prova di 250 kg/cm^2, con grado di riempimento di 0,75 kg/litro.

Art. 3.

I componenti la miscela non debbono contenere tenori di umidità superiori allo 0,1 % per la DMEA e a 50 parti per milione per l'anidride carbonica.

Art. 4.

I rubinetti dei recipienti impiegati per il trasporto della miscela non debbono essere realizzati in rame o altro metallo o lega suscettibili di reagire con la DMEA.

Art. 5.

E' ammesso il trasporto della miscela in bombole originariamente collaudate per anidride carbonica liquefatta; in tal caso le bombole devono essere contrassegnate con il nome della miscela o sua chiara abbreviazione, riportato su apposita targhetta di metallo o altro materiale indeperibile fissata sul recipiente con garanzia di inamovibilità e, se con saldatura, esclusivamente a stagno; sui relativi certificati di approvazione dovrà essere annotata l'ammissione al trasporto della miscela.

Roma, addì 25 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

(7536)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1975.

Autorizzazione alla società « Revifid S.p.a. - Società di revisione e fiduciaria », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Revifid S.p.a. - Società di revisione e fiduciaria », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esererzio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revifid S.p.a. - Società di revisione e fiduciaria », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(7501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto 30 maggio 1975, n. 900.6/II.78/3, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto viene autorizzata ad istituire presso l'ente stesso, una scuola per puericultrici.

(7544)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, in Acquapendente, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, registrato dalla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 244, il consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, in Acquapendente (Viterbo), è autorizzato ad acquistare un immobile, al prezzo complessivo di L. 2.000.000 al fine di costruire un centro polivalente da dare in gestione alla cooperativa fra agricoltori consorziali.

(7505)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Carsoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3411/M)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 290.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3359/M)

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Satriano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3360/M)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Senise (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3361/M)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.196.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3362/M)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3363/M)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3364/M)

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Larino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.991.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3365/M)

Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975 il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3366/M)

Autorizzazione al comune di Gildone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Gildone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3367/M)

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.822.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3368/M)

Autorizzazione al comune di Ripabottoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Ripabottoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3369/M)

Autorizzazione al comune di Monacilioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Monacilioni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3370/M)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.196.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3371/M)

Autorizzazione al comune di Guardialfiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Guardialfiera (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3372/M)

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Cellino San Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3373/M)

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Montagano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3374/M)

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3375/M)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.273.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3376/M)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3377/M)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Tornareccio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3378/M)

Autorizzazione al comune di Roccaspinalveti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Roccaspinalveti (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.174.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3379/M)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3380/M)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.941.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3381/M)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3382/M)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.024.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3383/M)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.369.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3384/M)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Tufillo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.501.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3385/M)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.801.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3386/M)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Scala Coeli (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.228.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3387/M)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3388/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3389/M)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Parenti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.313.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3390/M)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Lago (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3391/M)

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Fara San Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3392/M)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Perano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3393/M)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.783.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3394/M)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Bucchianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3395/M)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Fresagrandinaria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.988.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3396/M)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.833.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3397/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3398/M)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3399/M)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3400/M)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3401/M)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.391.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3402/M)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3403/M)

Autorizzazione al comune di Magliano de' Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975 il comune di Magliano de' Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3404/M)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3405/M)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.476.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3406/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3407/M)

Autorizzazione al comune di Morino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Morino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3408/M)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3409/M)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Cantalupo nel Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3410/M)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3358/M)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.772.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3412/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di San Mauro Forte (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.933.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3413/M)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3414/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Sant'Omero (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3415/M)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3416/M)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.806.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3417/M)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Vicoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3418/M)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Collecorvino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.292.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3419/M)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.037.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3420/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 5 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	670,40	670,40	670,15	670,40	670,50	670,30	670,30	670,40	670,40	670,40
Dollaro canadese	650,85	650,85	650,50	650,85	650,45	650,80	650,75	650,85	650,85	650,85
Franco svizzero	250,22	250,22	250,20	250,22	250,35	250,20	250,40	250,22	250,22	250,20
Corona danese	112,17	112,17	112,18	112,17	112,15	112,10	112,05	112,17	112,17	112,15
Corona norvegese	121,43	121,43	121,50	121,43	121,44	121,40	121,43	121,43	121,43	121,40
Corona svedese	153,45	153,45	153,47	153,45	155,60	153,45	153,40	153,45	153,45	153,45
Fiorino olandese	253,95	253,95	254,05	253,95	254,02	253,90	254,09	253,95	253,95	253,95
Franco belga	17,409	17,409	17,42	17,409	17,392	17,40	17,415	17,409	17,409	17,40
Franco francese	152,05	152,05	152,35	152,05	152,12	153,10	152,07	152,05	152,05	152,05
Lira sterlina	1415,70	1415,70	1415 —	1415,70	1415,60	1415,70	1415,45	1415,70	1415,70	1415,70
Marco germanico	259,83	259,83	260 —	259,83	260,05	259,80	259,90	259,83	259,83	259,80
Scellino austriaco	36,82	36,82	36,85	36,82	36,80	36,80	36,819	36,82	36,82	36,80
Escudo portoghese	25,25	25,25	25,20	25,25	25,25	25,25	25,26	25,25	25,25	25,25
Peseta spagnola	11,469	11,469	11,48	11,469	11,471	11,45	11,475	11,469	11,469	11,46
Yen giapponese	2,2515	2,2515	2,2550	2,2515	2,241	2,25	2,2509	2,2515	2,2515	2,25

Media dei titoli del 5 settembre 1975

Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
» 5 % (Ricostruzione)	97,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,075
» 5 % (Città di Trieste)	91,925
» 5 % (Beni esteri)	90,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,950
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,850
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	80,200

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	95,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1975

Dollaro USA	670,35
Dollaro canadese	650,80
Franco svizzero	250,31
Corona danese	112,11
Corona norvegese	121,43
Corona svedese	153,425
Fiorino olandese	254,02
Franco belga	17,412
Franco francese	152,06
Lira sterlina	1415,575
Marco germanico	259,865
Scellino austriaco	36,819
Escudo portoghese	25,255
Peseta spagnola	11,472
Yen giapponese	2,251

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 5 settembre 1975, relativi al giorno 2 settembre 1975, devono essere apportate le seguenti modifiche: Escudo portoghese da Lit. *25,682* a Lit. *25,152*; Peseta spagnola da Lit. *11,152* a Lit. *11,474*.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentasei posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LIVORNO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dallo art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli a trentasei posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Livorno in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Livorno, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è stato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Livormo e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di una nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, addì 17 marzo 1975

Il direttore provinciale: CAMPIONI

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze, addì 18 giugno 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 124

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 6 del 17 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi pendenti . . . . (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, a sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6642)

Concorso, per titoli, a centoventinove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TREVISO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centoventinove posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso.

Il 10% di tali posti, pari a tredici è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Treviso in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Treviso, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollattari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollattario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciuto e autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o del medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Treviso e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, addì 25 febbraio 1975

Il direttore provinciale: CAPPUCCIO

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Venezia, addì 25 giugno 1975
Registro n. 3 Poste, foglio n. 243

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso.

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . il . . . . . residente in . . . . . via . . . n. . . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 25 febbraio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6424)

Concorso, per titoli, a centododici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI FIRENZE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centododici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze.

Il 10% di tali posti, pari ad undici, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione posseduta dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Firenze in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/1332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Firenze, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dai concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o del medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare sevizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Firenze e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli scritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 3 marzo 1975

Il direttore provinciale: LUCCHESINI

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze, addì 18 giugno 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 123

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze.

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . il . . . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 3 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . (oppure: non e alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazionie da parte della commissione.

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6425)

Concorso, per titoli, a quindici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PISA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3,

un concorso, per titoli, a quindici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pisa.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pisa dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pisa in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pisa, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della

provincia di Pisa e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 2 maggio 1975

Il direttore provinciale: STARO

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze, addì 18 giugno 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 125

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pisa.

Il sottoscritto . (1) nato a . . il . . residente in . . via . n. . . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 2 maggio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . il . . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6426)

Concorso, per titoli, a cinquantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PARMA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a cinquantatre posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma.

Il 10 % di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Parma in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Parma, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Parma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza dei direttore provinciale.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, addì 1° marzo 1975

Il direttore provinciale: DE GIORGI

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Bologna, addì 27 giugno 1975
Registro n. 5 Poste, foglio n. 32

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma.

Il sottoscritto . . . (1) nato a . . il . . residente in . . . via . n. . . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 1° marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . il . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure: non e alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non e stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è mai stato iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6427)

Concorso, per titoli, a settantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CUNEO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a settantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo.

Il 10% di tali posti, pari a sette, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Cuneo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Cuneo, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, delle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Cuneo e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del

personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cuneo, addì 6 giugno 1975

Il direttore provinciale: RANDAZZO

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Cuneo, addì 19 giugno 1975
Registro n. 3 Poste, foglio n. 219

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo

Il sottoscritto . . . . (1) nato a .
il . . . . . . residente in . . . .
via . . . . n. . . . provincia .
. . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 2659/2 del 6 giugno 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . . . il . . . .:

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti . . . . (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti documenti .
., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . .
. ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6527)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per titoli, a venti posti nella qualifica di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato;

Tenuti presenti gli accantonamenti dei posti di cui allo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Accertato che nel predetto ruolo sussistono vacanze per indire un concorso a venti posti di commesso in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) degli aspiranti che in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

E) Licenza di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro

impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire alla stessa Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico);

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio, e nell'ambito di questi, i voti riportati nelle singole materie;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati, che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei concorsi per esami banditi dalle amministrazioni dello Stato;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati debbono presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

I servizi prestati saranno valutati qualora i relativi certificati indichino il giorno, mese ed anno dell'inizio e della cessazione del rapporto di lavoro nonchè le mansioni effettivamente svolte.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati saranno effettuati dalla commissione giudicatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno sessanta centesimi.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la richiesta, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, stabilita in base alla votazione complessiva, ottenuta da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, viene approvata con decreto del Ministro.

Con lo stesso decreto, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, le quali non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *g*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 10.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati commessi in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 735.000 corrispondente al parametro 100), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 191

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

3) non ha riportato condanne penali (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . presso . . di . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) elenco dei titoli posseduti, di cui all'art. 5 del bando di concorso, allegati alla presente domanda.

Data . . .

Firma (6) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente

Eventuale numero telefonico . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(7144)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 399/Sanità in data 19 luglio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como;

Visto il proprio decreto n. 130/Sanità in data 16 maggio 1975 con il quale sono stati ammessi settantasette candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 9/Sanità in data 23 gennaio 1975;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 28 maggio 1975;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Federici Vincenzo . . . . . . punti 76,166
2. Noli Camillo . . . . » 71,604
3. Corti Giuseppe . . . . » 70,930
4. Paterlini Artemio . . . . » 69,528
5. Tettamanti Gabriele . . . . » 67,780
6. Calcinardi Cesare . . . . » 58,603
7. Colli Camillo . . . . » 55,000
8. Canti Massimo (coniugato) . . . . » 54,500
9. Rizzolo Pietro (celibe, nato l'8 agosto 1949) » 54,500
10. Cobelli Adriano (celibe, nato il 15 aprile 1950) . . . . » 54,500
11. Bolognini Adriano (coniugato, quattro figli) » 54,000
12. Monti Giovanni (coniugato, un figlio) . . » 54,000
13. Corenzi Maria Angela . . . . . » 53,500
14. Donizzetti Angelo (coniugato) . . . » 52,000
15. Martini Gianfranco (celibe) . . . . » 52,000
16. Predieri Vilder . . . . » 51,500
17. Negri Giovanni (coniugato, un figlio, nato il 19 luglio 1946) . . . . . . » 51,000
18. Lodrini Eliano (coniugato, un figlio, nato il 9 agosto 1947) . . . . . » 51,000
19. Brenna Gianni (coniugato) . . . . » 51,000
20. Lanfranchi Paolo (celibe) . . . . . » 51,500
21. Sirtori Marco (coniugato) . . . . » 50,000
22. Gatti Rocco (celibe, nato il 26 febbraio 1944) . . . . » 50,000
23. Campana Pietro (celibe, nato il 13 ottobre 1945) . . . . » 50,000
24. Marini Cristiana (nubile, nata l'11 settembre 1948) . . . . » 49,500
25. Confetti Valerio (celibe, nato il 25 novembre 1948) . . . . » 49,500
26. Gastaldi Riccardo (coniugato, due figli, nato il 15 marzo 1940) . . . . » 49,000
27. Caldiani Carlo (coniugato, due figli, nato il 13 ottobre 1947) . . . . . . » 49,000
28. Cipriani Omero (coniugato, nato il 15 luglio 1943) . . . . » 49,000
29. Fanin Roberto (coniugato, nato il 18 agosto 1945) . . . . » 49,000
30. Mortellaro Carlo (celibe) . . . . . » 49,000
31. Giacosa Pietro (coniugato, un figlio, nato il 23 aprile 1942) . . . . » 48,000
32. Bellotti Aurelio (coniugato, un figlio, nato il 20 aprile 1947) . . . . » 48,000
33. Chiesa Fabio (celibe, nato il 18 novembre 1946) . . . » 48,000
34. Rossetti Mario (celibe, nato il 10 ottobre 1948) . . . . » 48,000
35. Santinelli Bruno (coniugato, un figlio) » 47,000
36. De Bernardi Giancarlo (coniugato) . » 47,000
37. Marchiò Massimo (celibe) . . » 47,000
38. Tononi Franco . » 46,500
39. Roggia Giovanni (coniugato, due figli) . » 46,000
40. Bortolotti Ugo (coniugato) » 46,000
41. Marelli Giuseppe (celibe, nato il 23 maggio 1936) » 46,000
42. Passerini Walter (celibe, nato il 23 ottobre 1947) . . » 46,000
43. Morandi Fiorenzo (celibe, nato il 3 febbraio 1949) . » 46,000
44. Ocelli Giovanni (coniugato, due figli) . » 45,500
45. Gabbrielli Pietro (coniugato) . . » 45,500
46. Gallo Michele (coniugato, un figlio) . » 45,000
47. Gallarati Pietro (celibe, nato il 30 settembre 1944) . . » 45,000
48. Braglia Fedele (celibe, nato l'11 agosto 1946 » 45,000
49. Ferri Giovanni (celibe, nato il 20 dicembre 1949) . . . » 45,000
50. Maccapani Mauro . . . . » 44,006
51. Capella Carlo . » 43,500
52. Martini Giuseppe (coniugato, due figli) » 43,000

53. Arnoldi Ernesto (coniugato, nato il 14 novembre 1945) . punti 43,000
54. La Martina Mario (coniugato, nato l'11 febbraio 1947) . . . . » 43,000
55. Granata Giuseppe (coniugato, nato il 22 febbraio 1948) . . . . » 43,000
56. Carazzina Marco (celibe, nato il 7 marzo 1947) . . . . » 43,000
57. Ferrario Claudio (celibe, nato il 3 giugno 1948) . . . . » 43,000
58. Pinza Danilo (coniugato, un figlio, nato il 3 dicembre 1945) . . . . . . » 42,000
59 Ballardini Luigi (coniugato, un figlio, nato il 21 luglio 1946) . . . . . » 42,000
60. Crotti Sergio (coniugato, nato il 21 novembre 1946) . . . . » 42,000
61. Bonacina Cesare (coniugato, nato il 3 aprile 1947) . . . . » 42,000
62. Ferrari Lino (celibe, nato il 4 luglio 1945) » 42,000
63. Dazzi Livio (celibe, nato il 12 febbraio 1949) » 42,000
64. Formenti Angelo (celibe, nato il 1° marzo 1949) . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Como, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Milano, addì 5 giugno 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 176/Sanità in data 5 giugno 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como:

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Federici Vincenzo: consorzio veterinario di Missaglia;
Noli Camillo: consorzio veterinario di Colico.

I presidenti dei consorzi veterinari di Missaglia e Colico sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Como, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Milano, addì 5 giugno 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6596)

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso gli istituti elioterapici Codivilla-Putti, in Cortina d'Ampezzo (ospedale climatico specializzato provinciale) a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
cinque posti di assistente di divisione di chirurgia ortopedico traumatologica.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente, via Putti n. 17, 40100 Bologna.

(7562)

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'istituto ortopedico Rizzoli in Bologna (ospedale specializzato regionale) a:

due posti di aiuto di chirurgia ortopedico traumatologica del servizio di pronto soccorso, astanteria, accettazione;
un posto di aiuto del servizio di medicina generale;
un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente, via Putti n. 17, 40100 Bologna.

(7563)

ENTE OSPEDALIERO «G.P. DELOGU» DI GHILARZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione alla deliberazione consiliare 31 maggio 1975, n. 30, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di assistente cardiologo della divisione di medicina generale;
due posti di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto ostetrico della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente ostetrico della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto pediatra della sezione pediatria;
un posto di assistente pediatra della sezione di pediatria;
un posto di aiuto radiologo per il servizio di radiologia;
un posto di assistente radiologo per il servizio di radiologia;
un posto di assistente laboratorista per il servizio di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso: ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130, modificato ed integrato con legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per richieste di copie del bando di concorso rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(7564)

ENTE OSPEDALIERO GENERALE PROVINCIALE DI ESTE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione 26 giugno 1975, n. 239, sono riaperti i termini di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui all'avviso in data 25 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 315 del 3 dicembre 1974, ad un posto di direttore sanitario.

Detti termini scadranno alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando del 25 novembre 1974 resta confermato in ogni sua parte, fatte salve le modifiche ed integrazioni di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148 e l'applicazione delle norme dell'accordo nazionale di lavoro del 23 giugno 1974.

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(7598)

ENTE OSPEDALIERO DI ZONA «UMBERTO I» DI FASANO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di farmacista collaboratore.

A detti posti è annesso il trattamento economico previsto dalle vigenti tabelle dell'ospedale.

I concorsi vengono espletati con le modalità e le procedure inserite nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato ed integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le prove di esame sono quelle previste dalle suindicate disposizioni di legge.

Per i posti da conferire è richiesto il certificato di idoneità regionale ovvero certificato attestante il possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, modificato ed integrato dalla legge n. 148/1975.

Il termine di presentazione delle domande scadrà alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(7490)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «S. CAMILLO» DI TRENTO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia del relativo servizio.

Le modalità ed i requisiti per la partecipazione al suddetto concorso sono quelle previse dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, in quanto applicabili, e contenuti nel bando che gli interessati potranno eventualmente richiedere alla direzione dell'ospedale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(7599)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE «DELL'ANNUNZIATA» DI SULMONA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dovranno presentare domanda in carta bollata entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(7481)

OSPEDALE CIVILE «S. LAZZARO» DI ALBA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Sono ulteriormente riaperti sino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini di scadenza dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente della sezione infettivi aggregata alla divisione di medicina.

Ai posti è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti accordi sindacali.

I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per maggiori chiarimenti e copie del bando rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo).

(7482)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVÌ

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

In esecuzione alla deliberazione consigliare 5 maggio 1975, n. 96, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande di partecipazione al concorso predetto, dovranno pervenire alla segreteria dell'ente, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo), nei giorni ed ore d'ufficio.

(7483)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «SANTA BARBARA» DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari di amministrazione 12 luglio 1975, n. 314-315-316 sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

uno posto di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di pediatria.

Trattamento economico come da accordo Fiaro-Sindacati.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e documenti di rito è stabilito alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7484)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1975, n. **81**.

Provvedimenti urgenti in materia di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 18 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi previsti nel piano di attività di formazione professionale 1974-75 vengono confermati nelle linee informative generali per l'anno 1975-76 nei limiti dell'effettiva spesa sostenuta nell'anno addestrativo medesimo.

La giunta regionale è tuttavia autorizzata ad apportare al piano, entro il 30 giugno 1975, previa consultazione con le forze sociali e con gli operatori, secondo criteri prioritari di riequilibrio tra i settori di intervento, quelle variazioni operative che tengano altresì conto del criterio di complementarietà e favoriscano le iniziative sperimentali, senza aumento di oneri per la Regione.

Gli interventi sono predisposti e coordinati nell'ambito della programmazione regionale, si realizzano nel rispetto del principio del pluralismo, operano e mirano a rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini allo studio, al lavoro e alla libera scelta della professione.

Art. 2.

L'attività e le altre iniziative di formazione professionale, **dirotte e indirette, si realizzano, di norma, nei centri di for**mazione professionale che, dotati di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature tecniche e didattiche idonei, si avvalgano di personale in possesso di adeguata preparazione culturale e tecnica.

La frequenza ai corsi di formazione professionale è gratuita.

La Regione promuove tutti gli interventi — servizi sociali — per favorire la frequenza ai corsi.

Art. 3.

La sovvenzione regionale delle attività formative è distinta in:

a) spesa per il personale insegnante e amministrativo dei centri ivi compresi gli oneri gravanti sulle retribuzioni e il trattamento economico del periodo estivo;

b) spesa di organizzazione e di gestione (servizi sociali, consumi e organizzazione in senso stretto).

La spesa di cui al punto *a*) è unica per tutti i corsi; la spesa di cui al punto *b*) può essere differenziata per settori di intervento.

Art. 4.

Al bilancio di previsione 1975 sono apportate le seguenti modifiche:

Parte entrata

Cap. 751 (di nuova istituzione). — Contributo fondo sociale europeo - Decisione 1° febbraio 1975	L.	6.592.940.000
Cap. 752 (di nuova istituzione). — Contributo del Ministero del lavoro - Legge 8 novembre 1973, n. 736	»	4.615.058.000

Parte spesa

Cap. 5400 (in aumento) . .	L.	10.200.000.000
Cap. 5600 (in aumento)	»	1.007.998.000

Gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge fanno carico sui capitoli 5400 e 5600 del bilancio di previsione della spesa dell'esercizio in corso e, per la differenza, sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1975, *n.* **82**.

Estensione dei benefici di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 12 (norme per l'erogazione di contributi per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi) agli invalidi di guerra e categorie assimilate, agli invalidi civili nonchè ai loro familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 18 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge regionale 27 marzo 1973, n. 12, vengono estese:

agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, nonchè ai familiari degli stessi;

a tutti gli appartenenti alle categorie per legge assistite dall'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) e loro familiari a carico;

agli invalidi civili e loro familiari a carico.

Art. 2.

I benefici della presente legge potranno essere usufruiti dagli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo precedente che non usufruiscano, ad altro titolo, dell'assistenza farmaceutica.

Art. 3.

Ai fini della presente legge per la determinazione dei familiari a carico si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n 469, e successive modificazioni.

Art 4.

L'intervento della Regione si attua:

tramite l'O.N.I.G. per gli invalidi di guerra, categorie assimilate e loro familiari;

tramite le unità locali dei servizi sociali e sanitari per gli invalidi civili e loro familiari.

A tal fine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna O.N.I.G. provinciale e a ciascuna unità locale è determinato in base al numero degli aventi diritto, a essi iscritti, risultante da apposita dichiarazione dei direttori provinciali delle O.N.I.G. e dei presidenti delle unità locali interessati.

L'ammontare della quota capitaria sarà pari a quello che verrà determinato per i lavoratori autonomi.

Art. 6.

L'erogazione del contributo della Regione alle O.N.I.G. e alle unità locali è disposta con decreto del presidente della giunta regionale ed è effettuata in due rate, rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno. Ai beneficiari dovrà, comunque, essere garantito un contributo non inferiore al cinquanta per cento del prezzo dei medicinali.

Art. 7.

Il contributo erogato dalla Regione ed eventualmente residuato alle O.N.I.G. o alle unità locali andrà a incrementare il fondo operativo, così costituito, riguardante il successivo esercizio.

Ai fini dell'erogazione in forma diretta, la giunta regionale promuoverà apposite convenzioni provinciali fra gli organismi rappresentativi delle farmacie, le O.N.I.G. e le unità locali.

Art. 8.

La giunta regionale esercita il controllo sull'impiego dei fondi erogati e sugli adempimenti previsti dalla presente legge e provvederà, se del caso, a emettere un apposito regolamento di attuazione delle modalità esecutive.

Art. 9.

I contributi della Regione per l'assistenza farmaceutica di cui alla presente legge saranno erogati a partire dal 1° luglio 1975.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 50.000.000 annue, si provvederà per l'esercizio 1975 mediante prelievo di L. 30.000.000 dal cap. 2650 e di L. 20.000.000 dal cap. 2700 del bilancio 1975.

Nel bilancio della Regione 1975 viene istituito il cap. 3251 dal titolo « Contributi per l'estensione dei benefici di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 12, agli invalidi di guerra e categorie assimilate, agli invalidi civili nonchè ai loro familiari », con lo stanziamento di L. 50.000.000.

Al bilancio della Regione 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2650	L. 30.000.000
Cap. 2700	» 20.000.000

In aumento:

Cap. 3251	L. 50.000.000

Per gli esercizi successivi si provvederà all'istituzione nei relativi bilanci del corrispondente capitolo di spesa.

Art. 11.

Fino a quando non saranno operanti le unità locali dei servizi sociali e sanitari, all'espletamento dei compiti a esse attribuiti dalla presente legge provvederanno i comuni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1975, n. 83.
Norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 18 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, a decorrere dal 1° gennaio 1975, eroga l'assistenza ospedaliera avvalendosi degli enti ospedalieri nonchè, a seguito di convenzioni, di cliniche universitarie, di istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico e di istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Qualora si renda necessario, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di case di cura private in possesso dei requisiti previsti dal titolo settimo della predetta legge 132.

Art. 2.

La Regione eroga l'assistenza ospedaliera in forma diretta, gratuita e senza limite di durata assicurando agli aventi diritto le prestazioni sanitarie in classe comune.

Hanno diritto all'assistenza ospedaliera nelle forme e modalità predette:

a) gli aventi titolo a prestazioni ospedaliere da parte di enti che gestiscono forme di assistenza contro le malattie nonchè da parte di mutue, anche aziendali, comunque denominate e strutturate, che sono tenute ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera;

b) i non abbienti riconosciuti tali dai rispettivi comuni di residenza;

c) gli iscritti al ruolo di cui al successivo art. 14;

d) gli stranieri aventi titolo all'assistenza ospedaliera in base ai regolamenti della comunità economica europea o a convenzioni e accordi internazionali;

e) coloro che a ogni titolo hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi della vigente legislazione.

Il ricovero presso gli enti ospedalieri e gli altri istituti di cura deve essere disposto soltanto quando non risultino possibili la diagnosi e la cura mediante prestazioni ambulatoriali o domiciliari.

Art. 3.

La Regione subentra nelle convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974 con gli enti di cui al primo comma dello art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, esistenti nel territorio regionale.

Gli enti e gli istituti di ricovero devono far pervenire alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, copia delle convenzioni vigenti con enti mutualistici o casse mutue alla data dell'11 luglio 1974.

Le convenzioni per i ricoveri, in atto al 31 dicembre 1974 fra gli enti ospedalieri e gli enti, anche previdenziali, che gestiscono forme di assistenza contro le malattie nonchè le casse mutue aziendali sono prive di efficacia nei confronti della Regione.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, stipula le convenzioni nei casi e limiti previsti dall'art. 1 della presente legge, ad avvenuta emanazione degli schemi ministeriali di cui all'art. 18, secondo comma, del già citato decreto-legge n. 264; qualora i predetti schemi non siano stati emanati entro il termine del 30 giugno 1975, le convenzioni potranno essere ugualmente stipulate.

La giunta regionale, nel conformarsi agli schemi ministeriali di cui al precedente comma, dovrà accertarsi, al momento della stipula di nuove convenzioni, o della conferma di convenzioni in atto, che le norme tecniche costruttive, le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale, i requisiti igienico-sanitari e i servizi di cui sono dotate le case di cura private interessate siano tali da assicurare una adeguata assistenza anche nel rispetto del contratto nazionale collettivo di lavoro.

Le convenzioni devono altresì prevedere l'accesso gratuito all'assistenza ospedaliera, con l'eccezione delle eventuali quote per trattamenti supplementari di conforto ambientale, in conformità con quanto previsto al successivo art. 4.

Nel caso in cui le convenzioni in atto non siano rinnovate entro il 31 dicembre 1975 si intendono decadute di diritto.

Art. 4.

Gli aventi diritto indicati all'art. 2 che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quella comune in istituti convenzionati sono tenuti a versare direttamente all'istituto di cura il corrispettivo delle prestazioni ricevute. In tal caso la Regione rimborsa ai residenti nei comuni del Veneto una quota pari alla spesa media che viene sostenuta per analoghe prestazioni in classe comune nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione.

Ai fini del rimborso il ricovero deve essere preventivamente autorizzato dal medico provinciale per gli istituti di cura del territorio di sua competenza.

La giunta regionale delibera entro il mese di gennaio di ogni anno, la quota di cui al primo comma e le modalità del rimborso.

Per l'anno 1975 la giunta regionale approva detta deliberazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La Regione assicura, secondo le disposizioni vigenti, l'assistenza ospedaliera agli aventi diritto residenti nei comuni del Veneto che si trovino fuori del territorio nazionale; qualora l'assistenza ospedaliera non sia garantita da convenzioni internazionali, si provvederà al rimborso della spesa nei limiti stabiliti al primo comma del precedente articolo.

La Regione inoltre, ai sensi dei comma sesto e settimo dello art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, rimborsa alle casse marittime, gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in comuni del Veneto.

Art. 6.

Le camere speciali devono essere destinate con priorità ad accogliere i ricoverati che, a giudizio dei sanitari curanti, ne abbiano necessità in relazione alla natura della malattia e alle esigenze terapeutiche e sanitarie: in tale caso il ricoverato non è tenuto a corrispondere alcun compenso.

I soggetti di cui all'art. 2, qualora intendano ricoverarsi in camere speciali di ospedali pubblici, non utilizzate per le finalità di cui al comma precedente o per quelle di cui allo art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono tenuti a versare all'amministrazione dello ente ospedaliero solo i maggiori oneri derivanti dal particolare trattamento alberghiero.

Gli enti ospedalieri fissano l'importo giornaliero dovuto per il trattamento di cui al comma precedente, sulla base di criteri uniformi determinati annualmente dalla giunta regionale.

Limitatamente all'anno 1975 l'importo giornaliero relativo al particolare trattamento alberghiero sarà fissato dall'ente ospedaliero fra L. 8000 e 14.000 per le camere a un letto di degenza e fra L. 4000 e 7000 per le camere a due letti di degenza.

Le disposizioni eventualmente già deliberate dai singoli enti ospedalieri, che risultino in contrasto con le norme contenute nei comma precedenti, decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

L'erogazione dell'assistenza ospedaliera ai soggetti che non rientrino in alcuna delle categorie indicate all'art. 2, comporta il pagamento dei relativi costi da parte del ricoverato.

L'ammontare dei costi dell'assistenza è fissato dai singoli enti ospedalieri sulla base dei criteri che saranno deliberati annualmente dalla giunta regionale, tenendo conto del costo medio della degenza in classe comune.

Fino a quando la giunta regionale non avrà adottato la deliberazione di cui al comma precedente il corrispettivo sarà determinato in misura pari alle rette di degenza per la corrispondente classe di ricovero approvate per l'anno 1974, maggiorate del venticinque per cento, aumentato per i ricoveri in camere speciali, dei compensi vigenti per l'anno 1974 per le prestazioni terapeutiche e professionali, giusta l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 8.

Il ricovero presso gli ospedali pubblici avviene con le modalità di cui agli articoli 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128; con le stesse modalità viene regolato il ricovero negli istituti di cura convenzionati di cui al comma sesto dello art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il ricovero ordinario presso gli altri istituti di cura convenzionati è disposto, su proposta del medico curante, dal medico di guardia.

Il ricovero in tutti gli istituti di cura convenzionati deve essere notificato entro tre giorni all'ufficio del medico provinciale per territorio.

Il ricovero di urgenza in istituti di cura privati convenzionati è ammesso solo quando questi siano dotati di servizio di pronto soccorso o di emergenza, esplicitamente previsto in sede di convenzione.

Art. 9.

Gli enti ospedalieri e gli istituti convenzionati con la Regione hanno l'obbligo di erogare l'assistenza nelle forme e modalità di cui al primo comma dell'art. 2 a chiunque sia in grado di comprovare, mediante esibizione di idonea documentazione, l'appartenenza a una delle categorie indicate al secondo comma dello stesso articolo.

In carenza della prescritta documentazione non potrà comunque essere negato il ricovero; compete in tal caso al ricoverato o a un suo familiare dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei titoli richiesti per la assistenza gratuita.

Nei ricoveri d'urgenza l'accertamento del diritto all'assistenza sanitaria gratuita è effettuato successivamente al ricovero.

Art. 10.

La documentazione necessaria a comprovare il diritto alla assistenza ospedaliera gratuita da esibire all'atto del ricovero o, nei casi di ricovero urgente, durante il ricovero, è costituita:

a) per gli aventi titolo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 da un documento valido rilasciato dai rispettivi enti di assistenza contro le malattie nonchè da casse mutue, anche aziendali, comunque denominate o strutturate;

b) per gli aventi titolo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 da un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la condizione di non abbienza;

c) per gli aventi titolo di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 da apposito documento rilasciato dalla Regione;

d) per gli aventi titolo di cui alle lettere *d*) ed *e*) dello art. 2 dalla documentazione prescritta rispettivamente dai regolamenti della C.E.E. o da convenzioni e accordi internazionali o dalla vigente legislazione speciale.

Art. 11.

E' fatto obbligo agli enti e istituti di cui all'art. 1, nonchè agli istituti di cura non convenzionati, di compilare per ogni paziente il foglio notizie, il cui modello è determinato dal presidente della giunta regionale.

Una copia dello stesso dovrà essere inviata alla Regione entro il decimo giorno di ogni mese per i dimessi nel corso del mese precedente.

Art. 12.

Qualora il ricoverato abbia diritto ad indennità economiche gli enti e gli istituti di cura hanno l'obbligo di comunicare all'ente tenuto a corrispondere detta indennità la data del ricovero e la diagnosi entro cinque giorni dall'accettazione e la data della dimissione al termine della degenza.

La comunicazione viene data con apposito modulo predisposto dalla giunta regionale.

Restano fermi gli adempimenti relativi ad altre comunicazioni obbligatorie previste da disposizioni di legge.

Art. 13.

Quando il ricovero è determinato da fatto comportante presumibili responsabilità di terzi, gli enti ospedalieri e gli enti o istituti convenzionati e non convenzionati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale e all'ente gestore dell'assistenza malattie o infortuni ogni elemento e informazione in loro possesso, ai fini dell'esercizio delle relative ragioni e azioni di recupero.

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

A tale ruolo possono iscriversi, su formale richiesta, i cittadini residenti nei comuni del Veneto e i cittadini stranieri ivi domiciliati che non abbiano altrimenti titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.

La domanda d'iscrizione al ruolo può essere presentata:

a) dal diretto interessato;

b) dal capo famiglia per i familiari a carico;

c) dall'esercente la patria potestà o dal tutore per i minori o gli interdetti;

d) dal capo della convivenza, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, per gli appartenenti alla medesima.

Nella domanda devono essere indicate le generalità di ciascuno dei beneficiari.

Art. 15.

La domanda di iscrizione al ruolo regionale deve essere formulata in duplice copia su apposito modulo.

La sottoscrizione della istanza deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Un esemplare della domanda dovrà essere inviato al presidente della giunta regionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; il secondo esemplare corredato dalla ricevuta dell'ufficio postale costituisce documentazione provvisoria per dimostrare il diritto all'assistenza ospedaliera.

Il presidente della giunta regionale, operata l'iscrizione nel ruolo, rilascia idoneo documento individuale comprovante la iscrizione medesima.

Art. 16.

L'iscrizione al ruolo regionale di cui all'art. 14 ha effetto per un triennio e comporta il pagamento di una quota annua per ciascun beneficiario. Tale quota per l'anno 1975 è pari all'ammontare della spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'I.N.A.M. per il 1974; per gli anni successivi verrà determinata dalla giunta regionale.

Tuttavia la quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in L. 60.000, salvo conguaglio all'atto del pagamento della quota medesima che sarà determinata in via definitiva ai sensi del precedente comma.

La riscossione della quota avviene con la procedura prevista per le imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni stipulate dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

Il diritto all'assistenza ospedaliera decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda; l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione al ruolo regionale decorre dalla data di invio della domanda.

Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, ferma restando la durata triennale della iscrizione, l'importo di cui al primo comma è determinato dalla giunta regionale che lo commisura al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartengono.

Art. 17.

Allo scadere del triennio l'iscrizione al ruolo regionale si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio, qualora l'interessato non faccia pervenire alla giunta regionale disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni prima della scadenza.

La cancellazione anticipata viene effettuata su richiesta dell'iscritto, del suo legale rappresentante o degli aventi causa quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) acquisizione del diritto alle prestazioni ospedaliere per altro titolo;

b) decesso dell'iscritto;

c) trasferimento di residenza o domicilio dell'iscritto fuori dal territorio regionale.

Il presidente della giunta regionale comunica la cancellazione dal ruolo regionale alle esattorie, le quali provvedono all'eventuale rimborso delle somme indebitamente percepite, per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione dal ruolo.

Art. 18.

Gli ospedali gestiti da enti pubblici e non ancora costituiti in enti ospedalieri sono equiparati, ai fini della presente legge, agli enti ospedalieri.

Art. 19.

La Regione, per lo svolgimento di qualificate funzioni professionali di studio e di organizzazione per la gestione della assistenza sanitaria e ospedaliera che non possono essere svolte da personale regionale, può temporaneamente avvalersi di personale dipendente da enti ospedalieri e da altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

La Regione può altresì avvalersi di centri meccanografici per la elaborazione dei dati connessi con l'assistenza ospedaliera e sanitaria.

Il comando è disposto dall'ente di provenienza su richiesta della giunta regionale, previo assenso dell'interessato.

Il personale comandato conserva il trattamento economico a carattere permanente e lo stato giuridico in godimento presso l'ente di appartenenza. I relativi oneri sono a carico della Regione e vengono imputati al capitolo di spesa di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8.

Art. 20.

Le spese relative agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente legge faranno carico all'apposito capitolo di cui all'art. 2, lettera *f)*, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, modificata dalla legge regionale 17 aprile 1975, n. 38.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1975, n. 84.

Organizzazione e pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 18 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Veneto riconosce il servizio di trasporto pubblico quale servizio sociale e strumento essenziale per il conseguimento delle finalità fissate dalla programmazione economica e dalla pianificazione urbanistica; su tale presupposto con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la pubblicazione delle linee di trasporto pubblico organizzate secondo bacini di trasporto;

b) la partecipazione degli enti locali al governo del servizio di trasporto mediante la costituzione di una pubblica autorità in ogni bacino;

c) il miglioramento delle condizioni di regolarità e di efficienza del servizio mediante una razionale distribuzione territoriale delle linee e il rinnovo e il potenziamento del parco rotabile.

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 2.

I bacini

Il territorio regionale è suddiviso in bacini di trasporto.

Il bacino costituisce l'unità entro cui si attua un sistema di trasporto pubblico coordinato in rapporto ai suoi centri di interesse.

La determinazione dei bacini di trasporto sarà operata dal piano regionale dei trasporti.

Fino all'approvazione di tale piano, il territorio della regione Veneto è suddiviso in dieci bacini di trasporto, come indicato dalla planimetria allegata sub *a)*.

Art. 3.

L'autorità di bacino

Le funzioni amministrative in materia di trasporto indicate nel successivo art. 7 sono esercitate dall'autorità di bacino per delega della Regione.

L'autorità di bacino è costituita ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, da un consorzio facoltativo fra le province e i comuni del bacino.

Nello statuto deve essere precisato che il consorzio ha per fine l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti ed eventualmente la gestione dei relativi servizi.

I consorzi di cui al presente articolo si intendono validamente costituiti, ai fini dell'esercizio della delega delle funzioni regionali, soltanto quando ad essi abbia aderito la totalità degli enti locali territoriali del bacino.

Art. 4.

Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi

Per gli oneri di costituzione e funzionamento dei consorzi previsti al precedente articolo, i comuni o i consorzi di comuni interessati possono ottenere quale concorso alle spese generali di funzionamento contributi annuali nella misura di lire trenta per abitante.

Il suddetto contributo annuale, previsto in lire 70 milioni, non potrà in ogni caso essere inferiore a lire due milioni nè eccedere otto milioni per consorzio.

Art. 5.

Classificazione delle linee

In relazione alla nuova organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale sono considerate:

a) linee suburbane: quelle che collegano più comuni con termini che costituiscono un insieme urbano attorno ad un centro principale;

b) linee di bacino: quelle la cui attività relativa al movimento di viaggiatori e merci si sviluppa interamente all'interno di ogni bacino;

c) linee extrabacino: le altre.

Art. 6.

Regime delle linee extrabacino

Le funzioni amministrative in ordine alle linee extrabacino restano di competenza della Regione.

L'esercizio di tali linee può essere assegnato all'azienda pubblica di bacino, al cui interno si sviluppa prevalentemente la loro attività per il movimento di viaggiatori e merci.

I consorzi interessati possono fare proposte alla Regione in merito all'organizzazione ed alla disciplina delle linee di competenza regionale.

Art. 7.

Regime delle linee di bacino

La regione Veneto delega ai consorzi di cui all'art. 3 lo esercizio delle seguenti funzioni amministrative nell'ambito dei rispettivi bacini:

1) in materia di tramvie, filovie e linee automobilistiche, compresi i servizi sostitutivi:

a) la concessione all'impianto e all'esercizio, l'approvazione delle tariffe e degli orari;

b) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

c) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e susssidi;

d) la concessione di autostazioni di servizi di linea;

2) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie ed in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna:

a) l'esercizio del trasporto per conto proprio e l'autorizzazione del trasporto per conto terzi;

b) l'esercizio di pubblici servizi di linea;

c) la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;

d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;

e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

L'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ha inizio dalla data di approvazione dell'elenco di cui all'art. 8.

Art. 8.

Modalità di trasferimento

La trasmissione dalla Regione ai consorzi degli atti inerenti le funzioni delegate avviene a mezzo di un elenco compilato in contradditorio tra un rappresentante per ciascuno degli enti interessati.

Per i consorzi già costituiti l'elenco è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, entro tre mesi dal compimento di tutti i programmi annuali di pubblicizzazione di cui all'art. 21, e comunque non oltre il 31 dicembre 1980; per gli altri, entro tre mesi dalla loro costituzione.

Art. 9.

Modalità di esercizio delle funzioni delegate

L'esercizio delle funzioni delegate riguardanti l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi avverrà in conformità ad un programma annuale nel quale sia indicato, in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria, il complesso delle attività del consorzio.

Tale programma deve essere deliberato, per l'anno successivo, entro il 21 dicembre di ciascun anno, in conformità alle direttive emanate dalla Regione entro il 31 ottobre dello stesso anno ed in conformità al vigente piano regionale dei trasporti.

La gestione delle linee di bacino pubblicizzate è affidata ad un'unica azienda, all'interno di ogni bacino, fatta eccezione eventualmente per le linee suburbane.

Eventuali deroghe alle direttive o al piano regionale dei trasporti saranno sottoposte all'esame del consiglio regionale.

Il programma dovrà essere comunicato alla giunta regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione.

In caso di mancata redazione e comunicazione nei termini previsti, la giunta regionale nomina un commissario per l'espletamento dei provvedimenti conseguenti.

Art. 10.

Competenze degli organi consortili

Le competenze degli organi consortili sono quelle previste dalla legge comunale e provinciale.

Art. 11.

Contributi per il funzionamento del sistema di trasporto

La concessione di contributi regionali a favore dei consorzi per il funzionamento del sistema di trasporto pubblico all'interno di ogni bacino avviene secondo parametri oggettivi fissati dal consiglio regionale.

Il piano di riparto è approvato per l'anno successivo dal consiglio regionale entro il 21 dicembre di ogni anno.

L'erogazione dei singoli contributi avviene con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 12.

Oneri per l'esercizio delle deleghe

Compatibilmente con le esigenze fissate dall'art. 1 della legge regionale n. 25/1973, la giunta regionale, sentiti gli enti interessati, con propria deliberazione provvede a determinare l'entità e la qualifica del personale da comandare presso i singoli consorzi.

Tale deliberazione deve essere adottata nei termini previsti per l'emanazione del decreto di cui all'art. 8.

La giunta regionale provvede altresì a disciplinare i rapporti finanziari conseguenti alla delega delle funzioni regionali.

Art. 13.

Funzioni di vigilanza

La giunta regionale svolge le funzioni generali di vigilanza sulla regolarità e il buon andamento dei servizi.

In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia ed inosservanza delle direttive regionali, la giunta, previa formale diffida, può sostituirsi ai consorzi nel compimento degli atti e proporre al consiglio regionale l'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 55 dello statuto.

Art. 14.

Comitato regionale di coordinamento

La giunta regionale istituisce un comitato regionale di coordinamento dei trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione e organizzazione.

Sono chiamati a far parte di tale comitato i rappresentanti dei seguenti organismi:

consorzio di bacino o, fino alla loro istituzione, conferenze di bacino;

tre esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a uno;

Ministero dei trasporti;

Ministero della marina mercantile;

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

associazione delle aziende di trasporto pubblico locale.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare al comitato esperti del settore.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

Titolo II

CONFERENZE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 15.

La conferenza dei servizi di trasporto

Fino alla nomina degli amministratori dei singoli consorzi, di cui all'art. 3, per ogni bacino di trasporto è istituita con delibera della giunta regionale, che ne indica anche la sede, la « Conferenza dei servizi di trasporto », organismo a carattere consultivo costituito con la partecipazione degli enti locali interessati.

In particolare, la conferenza dei servizi è tenuta ad esprimere, entro trenta giorni dalla ricezione, il proprio parere non vincolante in ordine a:

a) formazione del piano generale dei trasporti;

b) modifica della delimitazione dei bacini di trasporto;

c) modifica, coordinamento, raggruppamento dei servizi di trasporto;

d) programmi annuali di pubblicizzazione, di cui all'art. 22;

e) istituzione di nuove linee;

f) orari e tariffe dei servizi di trasporto;

g) ogni altro argomento in materia di trasporto ad essa sottoposto dal presidente della giunta regionale per ragioni di competenza territoriale.

Con la nomina degli amministratori dei signoli consorzi e fino alla delega delle funzioni amministrative previste dal precedente art. 7, le funzioni consultive della conferenza sono svolte dai rispettivi consorzi.

Per il funzionamento della conferenza dei servizi di trasporto, in attesa della istituzione dei consorzi di cui all'art. 4, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la costituzione e il funzionamento di detti consorzi.

Art. 16.

Organi della conferenza

Gli organi della conferenza dei servizi di trasporto sono:

1) l'assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente.

Art. 17.

Composizione dell'assemblea

L'assemblea della conferenza è costituita da:

a) sei membri di ciascun consiglio provinciale, di cui due in rappresentanza delle minoranze, quando il territorio del bacino corrisponda prevalentemente al territorio provinciale. Negli altri casi, corrispondendo prevalentemente il territorio provinciale a quello di due bacini, il consiglio provinciale provvede per ciascuno di essi alla nomina di tre membri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

b) sei membri di ciascun consiglio di comune capoluogo di provincia, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

c) tre membri di ciascun consiglio comunale di comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

d) sei membri per ogni gruppo di comuni di cui allo elenco allegato sub *b*).

Per l'elezione dei membri di cui al punto *d*), i consigli comunali interessati eleggono entro il 30 settembre 1975 nel proprio seno tre delegati, con voto limitato a due, e comunicano i nominativi degli eletti al presidente della provincia entro cinque giorni.

I delegati sono convocati dal presidente di ciascuna provincia o da un suo delegato con le modalità previste per la convocazione dei consigli provinciali, per eleggere tra i delegati stessi. con voto limitato a quattro, i membri assegnati a ciascun gruppo.

Le elezioni dei membri di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), devono effettuarsi entro il 15 novembre 1975.

I nominativi degli eletti e loro recapito vengono trasmessi al presidente della giunta regionale entro il successivo 30 novembre.

L'assemblea è integrata da:

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

un rappresentante designato rispettivamente dal CRIPEL, da ciascuna delle associazioni delle aziende esercenti i trasporti di linea, dalla camera di commercio e dal compartimento ferroviario competente.

Per la popolazione dei comuni si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento.

Art. 18.

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea esercita i compiti spettanti alla conferenza dei servizi, fatta eccezione per quelli attribuiti ad altri organi dalla presente legge o dal regolamento.

L'assemblea svolge i propri compiti sulla base di un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti della assemblea stessa.

Art. 19.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'assemblea e da un numero massimo di dieci membri, eletti dalla assemblea.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Spetta al consiglio direttivo esercitare le funzioni consultive in ordine a tutti i provvedimenti afferenti le singole linee e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente della giunta regionale.

Art. 20.

Il presidente

Il presidente, nominato dalla giunta regionale, convoca la assemblea dei delegati.

La convocazione scritta è comunicata agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente ai documenti relativi all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata anche su iniziativa del presidente della giunta regionale.

Titolo III

PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 21.

Criteri per l'attuazione della pubblicizzazione

La Regione programma la pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto tramviario e automobilistico da attuarsi entro il 1980 mediante programmi annuali.

L'esercizio di linee da parte di concessionari privati è ritenuto compatibile purchè tali linee risultino coordinate con quelle gestite dagli enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico e ad esse complementari.

Art. 22.

Programmi annuali

Per l'attuazione delle finalità indicate dal precedente articolo il consiglio regionale approva, entro il 21 dicembre di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute almeno sessanta giorni prima, il programma di interventi per l'anno successivo. Esso, essenzialmente, contiene:

a) l'individuazione delle aziende, delle linee o di gruppi di linee, scelti secondo criteri di bacino, e delle eventuali linee extrabacino da pubblicizzare entro l'anno;

b) l'indicazione degli enti locali o società a prevalente capitale pubblico, che sono autorizzati ad assumere la gestione dei servizi;

c) il finanziamento del programma annuale;

d) le direttive per l'istituzione di linee suburbane.

Il programma relativo al 1975 è approvato dalla giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga ai termini e alle procedure diversamente stabilite.

Art. 23.

Assegnazione delle concessioni

In conseguenza all'approvazione del programma annuale di cui al precedente articolo, la giunta regionale adotta i provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.

Per la concessione di nuove linee si applica il seguente ordine di priorità:

a) province, comuni e loro consorzi;

b) società a prevalente capitale pubblico;

c) i concessionari di servizi finitimi;

d) altri richiedenti in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

Art. 24.

Disciplina dei rapporti economici

Gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico indicate nel programma annuale di pubblicizzazione, che subentrano nell'esercizio delle concessioni ivi indicate, rilevano il complesso dei beni aziedali.

Il concessionario cessante e il concessionario subentrante concordano il valore commerciale corrente dei suddetti beni.

Dalla stima dei beni da trasferire dovrà essere detratto l'importo dei contributi corrisposti dalla Regione o da altri soggetti pubblici per l'acquisto degli impianti fissi e del materiale rotabile.

Dovranno pure essere determinati gli eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del concessionario cedente.

Per l'espletamento di tali trattative il presidente della giunta regionale, con suo decreto, fissa un termine massimo di sessanta giorni.

Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione dello indennizzo saranno demandati ad una commissione di cinque membri nominata entro i successivi dieci giorni dal presidente della giunta regionale.

La commissione è composta:

a) da un presidente designato d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dalla giunta regionale;

b) da due membri designati dal concessionario cedente o cessato;

c) da due membri designati dal subentrante.

La commissione si pronuncia entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta nomina.

Art. 25.

Il personale

E' fatto obbligo al nuovo concessionario di assumere gli agenti addetti agli stessi servizi di trasporto facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite, previo trasferimento allo stesso nuovo concessionario delle quote di trattamento di fine lavoro precedentemente maturate dai singoli agenti.

Eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del precedente concessionario sono posti a carico o a favore del concessionario subentrante salvo il diritto di rivalsa di questo nei confronti dell'originario debitore.

Art. 26.

Contributi per la pubblicizzazione

Per consentire agli enti locali di realizzare la pubblicizzazione del servizio di trasporto pubblico, la Regione concede contributi per il finanziamento degli oneri relativi:

a) all'acquisto dei beni aziendali come definiti dall'art. 24, relativi alle linee assunte e per l'acquisto di impianti e attrezzature necessari all'avvio dei servizi;

b) all'acquisto della maggioranza delle azioni di S.p.a. di nuova costituzione o già esercenti servizi di trasporto; nel caso di acquisto di titoli azionari, il contributo è concesso in relazione al valore del complesso dei beni aziendali acquistati.

L'ammontare complessivo degli oneri da finanziare è approvato con delibera della giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'ente interessato.

Il contributo consiste nel rimborso dal 60 per cento al 70 per cento delle rate annue di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui contratti dagli enti interessati.

La quota annuale del contributo è liquidata con decreto del presidente della giunta regionale.

Per l'esercizio finanziario 1975 è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1975 i limiti di impegno saranno fissati con apposito provvedimento legislativo.

Art. 27.

Contributi per l'acquisto di materiale rotabile

La Regione concede contributi in conto capitale ad enti locali o società per azioni a prevalente capitale pubblico per il rinnovamento e potenziamento del parco rotabile.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati nella misura massima del 75 per cento del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto.

Per il 1975 l'ammontare complessivo destinato a tali contributi è pari a lire 3 miliardi.

Art. 28.

Modalità di assegnazione dei contributi

Per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, gli enti interessati presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il 1975 il termine è fissato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'assegnazione dei contributi la giunta regionale approva un piano annuale di riparto finalizzato prevalentemente all'acquisto di mezzi rotabili destinati alle linee extraurbane e suburbane comprese nei piani annuali di pubblicizzazione.

Art. 29.

Condizioni

Al fine della progressiva unificazione dei modelli del materiale rotabile, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo precedente sono tenuti ad osservare le prescrizioni eventualmente emanate dalla giunta regionale in ordine alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità di acquisto degli stessi.

In caso di violazione delle prescrizioni, il contributo regionale non verrà corrisposto.

Art. 30.

Decorrenza dei benefici

I benefici di cui agli articoli 26 e 27 si applicano alle operazioni ivi previste effettuate a partire dal 1° gennaio 1975.

Gli stessi benefici possono essere accordati per le analoghe operazioni effettuate nel 1974 con la preventiva autorizzazione del competente organo regionale.

Titolo IV

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E TRATTAMENTO DEL PERSONALE IN BASE AL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO

Art. 31.

Contributi in conto esercizio

Fino all'entrata in vigore dei consorzi di bacino come delegatari, la Regione eroga alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea contributi in conto esercizio.

Tali contributi sono determinati come segue:

a) L. 120 per veicolo/km per le linee extraurbane e suburbane regionali gestite da aziende pubbliche e da aziende a prevalente capitale pubblico;

b) fino a L. 90 per veicolo/km per le linee extraurbane regionali gestite da concessionari privati;

c) fino a L. 110 per veicolo/km per le linee di scarso traffico gestite da aziende con meno di dieci agenti e per le linee prevalentemente di montagna.

Per le linee suburbane il contributo è ammesso solo per le tratte esterne al comune principale.

La somma da erogare è stanziata con il bilancio di previsione di ogni esercizio.

L'ammontare dei contributi è fissato in lire 2 miliardi 523 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 e lire 2 miliardi 523 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1976 l'importo complessivo dei contributi annuali sarà fissato con apposito provvedimento legislativo.

Le linee extraurbane gestite da concessionari privati, pubblicizzate durante il 1975, sono ammesse per l'intero anno ai contributi previsti dal punto *b*) o *c*).

Art. 32.

Modalità di erogazione

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i concessionari aventi diritto ai contributi di cui all'art. 31 sono tenuti a presentare la richiesta accompagnata dal bilancio preventivo di esercizio.

Sulla base del bilancio preventivo presentato, la giunta regionale delibera l'importo da corrispondere trimestralmente a titolo di anticipo sul contributo spettante.

L'ammontare complessivo del contributo è determinato in base al consuntivo dell'esercizio.

Per il 1975 l'anticipo trimestrale è deliberato dalla giunta regionale sulla base del consuntivo 1974.

Art. 33.

Condizioni per l'ammissione ai contributi

Sono escluse dal contributo di cui all'articolo precedente, le linee esercitate a totale carico del committente, e quelle che già usufruiscono di benefici della stessa natura da parte della Regione o dello Stato.

Sono inoltre escluse le aziende che non abbiano assicurato la normale regolarità del servizio, che non abbiano rispettato il contratto di lavoro, che abbiano esposto nelle loro domande o nella documentazione allegata dati non rispondenti a verità o che abbiano in qualsiasi modo posto limitazioni nel numero degli abbonamenti da rilasciare a studenti o a lovoratori dipendenti.

L'importo del contributo per ciascun anno non deve comunque superare il disavanzo risultante dal complesso delle attività svolte dall'azienda.

Art. 34.

Sovvenzioni per tramvie e servizi sostitutivi

Le sovvenzioni concesse a norma della legge n. 1221 del 2 agosto 1952 per le linee tramviarie ed i servizi sostitutivi gestiti da enti pubblici o da società a prevalente capitale pubblico, possono essere rivalutate fino a copertura del disavanzo ritenuto ammissibile.

Per i servizi assunti in gestione da detti enti o società in data posteriore al 31 dicembre 1974, gli ulteriori benefici possono essere accordati per l'intero anno nel quale avviene la pubblicizzazione.

La quota di maggior sovvenzione, afferente il periodo dello stesso anno precedente a tale data, è assegnata al precedente concessionario.

Lo stanziamento annuo per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è fissato in lire 500 milioni.

Art. 35.

Nuovo trattamento economico e normativo

Per l'applicazione da parte delle aziende concessionarie del trattamento previsto dall'« accordo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie », rinnovato il 22 giugno 1973 e scadente il 31 dicembre 1975 e successive variazioni, la Regione eroga con decorrenza dal 1° luglio 1974, a ciascuna di dette aziende concessionarie, un contributo pari al maggiore onere conseguente a tale applicazione nei limiti fissati dal protocollo d'intesa di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31973/T. del 31 luglio 1974.

Il maggiore onere è determinato dalla differenza, al lordo degli oneri contributivi aziendali, tra il trattamento sopra indicato e quello del « contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente da aziende private esercenti autoservizi in concessione disciplinato dalle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 » per il personale delle autolinee extraurbane vigente nel tempo.

Salvo conguaglio da effettuarsi a fine anno, tale contributo verrà corrisposto dalla giunta regionale alle imprese concessionarie per singole mensilità contrattuali di importo forfettario pari a L. 120.000 per agente.

Il trattamento derivante dall'applicazione del contratto di cui sopra assorbe i compensi già corrisposti ai sensi della legge regionale n. 13 del 25 gennaio 1975.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, viene elevato da lire 3 miliardi a lire 5 miliardi 730 milioni lo stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 1975, dall'art. 3 della legge regionale n. 13 del 25 gennaio 1975.

Alle aziende pubblicizzate nel corso dell'anno 1975 sono erogati, dalla data della pubblicizzazione e fino al 31 dicembre 1975, i contributi previsti dal presente articolo.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 36.

Alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 4, 15, 26, 31, 34 e 35 della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1975, mediante:

a) riduzione di lire 1 miliardo 250 milioni dal cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 (partita: « Contributo in conto esercizio per l'avviso della pubblicizzazione dei trasporti », lire 650 milioni; « Revisione sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizio di navigazione interna », lire 500 milioni; « Fidejussorie per l'avvio della pubblicizzazione dei trasporti », lire 100 milioni);

b) riduzione di lire 750 milioni dal cap. 7250 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 (partita: « Contributi in conto interessi per lo avvio della pubblicizzazione dei trasporti »);

c) riduzione di L. 1.073.000.000 dal cap. 431 « Oneri derivanti dal rimborso di spese per il personale e per il funzionamento degli uffici in vista della prima applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386 »;

d) utilizzazione della maggiore entrata per interessi attivi sul fondo di cassa regionale di L. 3.750.000.000, da iscrivere in aumento al cap. 1000 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 37.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) stato di previsione dell'entrata (variazioni in aumento):

Cap. 1000. — Interessi attivi su fondo di cassa regionale . . . L. 3.750.000.000

B) nello stato di previsione della spesa sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:

Cap. 7201. — Contributi agli enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti, con lo stanziamento di L. 1.000.000.000

Cap. 4872. — Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale, con lo stanziamento di » 2.533.000.000

Cap. 4871. — Contributi alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale ai fini dell'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie, in sostituzione di quello A.N.A.C., con lo stanziamento di » 2.730.000.000

Cap. 4873. — Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi di trasporto fra enti locali, con lo stanziamento di . . . . » 70.000.000

Lo stanziamento del cap. 4850 è aumentato di lire 500 milioni.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Gli oneri relativi agli esercizi finanziari successivi al 1975 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 38.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 27, previsti in lire 3 miliardi, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni del mercato finanziario e con periodo di ammortamento non superiore a 25 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazioni, per corrispondente importo, sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 39.

La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 314.000.000 annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.

Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300 (partita: «Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi») e al cap. 7261.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 40.

Presentazione delle domande

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto stabilisce i termini di presentazione delle domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la relativa documentazione di corredo.

Art. 41.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 giugno 1975

TOMELLERI

(5796)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (4111007524 10)